

TRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI

Le norme principali che disciplinano attualmente la tenuta dell'albo sono contenute:

- Legge 06.06.1974, n. 298;
- Legge 30.03.1987, n. 132;
- D.P.R. 19.04.1990, n. 155
- D.M. 16.05.1991, n. 198;
- Legge 23.12.1997, n. 454
- D.Lgs. 14.03.1998, n. 85;
- D.Lgs. 22.12.2000, n. 395
- D.M. 28.04.2005, n. 161

Per svolgere l'attività di autotrasporto su strada di merci per conto terzi con qualsiasi autoveicolo è necessario **essere iscritti** all' "Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi", istituito presso l'attuale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri (ex Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile- Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione).

A. Per coloro che intendono svolgere l'attività esclusivamente con veicoli:

con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate devono effettuare l'iscrizione al sopra citato Albo dimostrando il solo requisito di onorabilità.

La domanda va presentata secondo il modulo predisposto dall'Ufficio, al quale va applicata una marca da bollo da € 14,62 (quattordicisesantadue/00).

B. Per coloro che intendono svolgere l'attività con autoveicoli senza limitazioni:

devono effettuare l'iscrizione al sopra citato Albo dimostrando, oltre l'onorabilità, che:

- chi dirige l'attività possieda il requisito di idoneità professionale, dimostrabile tramite apposito attestato, per la direzione dell'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi su territorio nazionale e/o internazionale, da produrre in copia al momento della presentazione dell'istanza;
- l'impresa possieda il requisito della capacità finanziaria consistente nella dimostrazione della disponibilità di risorse finanziarie pari ad almeno Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), qualora l'impresa abbia la disponibilità di un veicolo adibito

all'attività di autotrasporto su strada, e di Euro 5.000,00 cinquemila/00) per ogni veicolo supplementare.

La domanda va presentata secondo il modulo predisposto dall'Ufficio, al quale va applicata una marca da bollo da Euro 14,62 (quattordici-sessantadue/00).

Accertata la regolarità dell'istanza e della documentazione prodotta, l'Ufficio provvede alla redazione del provvedimento (determinazione dirigenziale) con cui l'impresa sarà iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi attribuendo alla stessa ditta specifico numero di iscrizione.

Successivamente, e qualora non siano stati prodotti direttamente dalla ditta interessata i certificati di seguito indicati, l'Ufficio provvederà a richiedere gli accertamenti alle Autorità competenti per verificare l'insussistenza, in capo al titolare dell'impresa o ai soci o agli amministratori, di cause ostative ex art. 10 Legge 575/65, di carichi pendenti ex art. 60 c.p.p. e art. 77 D.P.R. 445/00, di misure di prevenzione Legge 1423/56 e Legge 327/88 ed il certificato del Casellario Giudiziale, oltre al certificato fallimentare.

Qualora le suddette verifiche diano esito positivo si provvederà all'emanazione di un provvedimento con cui si dichiarerà la decadenza della stessa iscrizione all'Albo.

L'interessato dovrà, a seguito di comunicazione e successivamente alla determinazione, ritirare l'attestazione dell'iscrizione all'Albo presso l'Ufficio della Provincia, previa consegna della ricevuta del bollettino di pagamento della tassa di concessione governativa dell'importo di Euro 168,00 (centosessantotto/00) da effettuarsi nel conto corrente postale n. 8003 intestato a: UFFICIO DEL REGISTRO TASSE CC. GG. - ROMA.

Decorsi 18 mesi dall'iscrizione all'Albo suddetto, l'impresa, previo sollecito dell'Ufficio, dovrà presentare l'attestazione sostitutiva di certificazione in cui si affermi l'aver ottemperato agli obblighi in materia di contributi, secondo la normativa vigente, ciò ai fini di comprovare il requisito relativo all'iscrizione ai ruoli delle imposte di ciascuna di esse (art. 5, comma 7, D.Lgs. 395/00).

Nell'ipotesi in cui l'interessato, debitamente sollecitato, non provveda a produrre la documentazione suddetta, si provvederà d'ufficio ad emanare idoneo provvedimento (determinazione dirigenziale) atto a **cancellare** dall'Albo degli Autotrasportatori la stessa ditta inottemperante.

Le imprese iscritte sono tenute a comunicare agli Uffici della Provincia, con istanza, ogni **variazione** (ex art. 18 Legge 198/74)

relativa ai fatti dell'impresa, oltre ad ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione all'Albo, entro trenta giorni dall'avverarsi della modificazione. Ogni variazione eseguita nell'Albo con determinazione dirigenziale verrà immediatamente notificata all'impresa e al Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi.

L'iscrizione nell'Albo è sospesa ai sensi dell'art. 19 della Legge 298/74:

1. quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
2. quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa; l'impresa, in quest'ultimo caso, dovrà presentare istanza di sospensione agli Uffici della Provincia, per una durata che non potrà essere superiore a due anni. Decorsi i due anni, salvo eventuale revoca della sospensione da presentare su istanza dell'interessato per il venire meno della causa originaria, si procederà alla cancellazione d'ufficio dell'iscrizione;
3. quando, nonostante la regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato dal terzo comma dell'art. 63 della Legge 298/74 (ovvero entro tre mesi dal 31 dicembre di ogni anno) non viene effettuato il versamento del contributo annuale alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, d'intesa con il Ministero del Tesoro, e nella misura stabilita dallo stesso Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile con decreto pubblicato entro il 31 ottobre di ogni anno.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

- * **dott.ssa Sabrina Zancanaro - CAPO SERVIZIO AUTOTRASPORTO MERCI**
tel. 0425-386861 fax 0425-386850
E-MAIL sabrina.zancanaro@provincia.rovigo.it
- * **avv.to Gianfranca Gusella - CAPO UFFICIO IMPRESE MERCI**
tel. 0425-386872 fax 0425-386850
E-MAIL gianfranca.gusella@provincia.rovigo.it
- * **avv.to Floriana Magro - CAPO UFFICIO VERIFICHE SANZIONI**
tel. 0425-386862 - fax 0425-386850
E-MAIL floriana.magro@provincia.rovigo.it
- * **dott.ssa Laura Gasperini - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**
tel. 0425-386877 FAX 0425-386850
E-MAIL laura.gasperini@provincia.rovigo.it